



ROSSI & ASSOCIATI
C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano

www.rossiassociati.it

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

CIRCOLARE

Maggio 2018 – nr. 2

***Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione,
da normativa, riviste e stampe specializzate
Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio***

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA - Modalità e termini per il 2018 - Novità del modello

1 PREMESSA

L'art. 4 co. 1 e 2 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), con riguardo ai soggetti passivi IVA e a partire dal 2017:

- ha innovato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro"), stabilendo nuove regole per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali (nuova versione dell'art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122);
- ha introdotto l'obbligo di presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21-*bis* del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122).

Il provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214 ha approvato, a decorrere dalle comunicazioni relative al 1° trimestre 2018:

- la nuova versione del modello per effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (d'ora in avanti "Comunicazione");
- le istruzioni per la sua compilazione;
- le specifiche tecniche per la relativa trasmissione telematica dei dati.

Il precedente modello di Comunicazione, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 27.3.2017 n. 58793, poteva essere utilizzato sino al 30.4.2018 per correggere eventuali errori od omissioni relativi alle comunicazioni del 2017.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, in data 26.5.2017, ha pubblicato sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it (percorso "Home" > "Imprese" o "Professioni" o "Intermediari" o "Enti e PA" > "Comunicazioni" > "IVA" > "Liquidazioni periodiche Iva" > "Risposte alle domande più frequenti – Liquidazioni periodiche Iva"), le risposte a sedici domande frequenti (FAQ) riguardanti la Comunicazione¹.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE

L'art. 21-*bis* co. 1 e 3 del DL 78/2010 individua i soggetti obbligati e quelli esonerati dalla presentazione della Comunicazione.

I soggetti obbligati sono tenuti all'adempimento anche in presenza di liquidazione IVA con eccedenza a credito.

2.1 SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione, ai sensi dell'art. 21-*bis* co. 1 del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA, ossia:

- gli esercenti attività d'impresa (art. 4 del DPR 633/72);

¹ Si veda anche il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 29.5.2017 n. 127. Il testo integrale delle domande e delle risposte è riportato nel successivo § 10.

- gli esercenti arti e professioni (art. 5 del DPR 633/72).

A titolo esemplificativo sono tenuti al nuovo obbligo, qualora non sussista uno dei casi di esonero descritti successivamente:

- le società di persone, le società di capitali e gli enti stabiliti in Italia;
- gli imprenditori individuali residenti in Italia;
- gli artisti e professionisti residenti in Italia;
- le stabili organizzazioni in Italia di società estere;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17 co. 3 del DPR 633/72;
- i soggetti esteri che svolgono attività in Italia mediante la propria identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72.

2.2 SOGGETTI ESONERATI

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione, ai sensi dell'art. 21-bis co. 3 del DL 78/2010, i soggetti passivi IVA:

- non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA,
- ovvero non obbligati all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA,

purché, nel corso dell'anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.

2.2.1 Soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA, in base alle istruzioni al Modello IVA 2018 riferito al 2017:

- i soggetti passivi IVA che, per il periodo d'imposta, abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72;
- i soggetti passivi IVA che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione di cui all'art. 36-bis del DPR 633/72, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L'esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se siano state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48 co. 2 del DL 331/93) o siano state eseguite le rettifiche di cui all'art. 19-bis2 del DPR 633/72 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami, ecc.);
- i soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. "regime forfetario"), di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- i soggetti passivi IVA che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. "contribuenti minimi"), di cui all'art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al DPR 26.10.72 n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell'art. 74 co. 6 del DPR 633/72, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda e che non esercitano altre attività rilevanti agli effetti dell'IVA;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del c.d. "rappresentante fiscale leggero" (art. 44 co. 3 secondo periodo del DL 331/93), avendo effettuato nell'anno d'imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni della L. 16.12.91 n. 398 (es. associazioni sportive dilettantistiche ed enti assimilati), esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-*quinquies* del DPR 633/72 per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in un altro Stato membro (sistema del "*Mini one stop shop*", in sigla "MOSS").

2.2.2 Soggetti esonerati dall'obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche IVA

Sono esonerati dall'obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche IVA, a titolo esemplificativo:

- i soggetti che, nel corso del periodo d'imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 del DPR 633/72 (tranne quelle indicate nel co. 1 ai n. 11, 18 e 19 del medesimo articolo), se hanno optato per la dispensa da adempimenti ex art. 36-*bis* del DPR 633/72;
- i soggetti che hanno aderito al regime fiscale agevolato per gli autonomi (c.d. "regime forfetario"), di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- i soggetti che hanno aderito al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (c.d. "contribuenti minimi"), di cui all'art. 27 co. 1 - 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

2.3 ESONERO PER ASSENZA DI DATI DA INDICARE PER IL TRIMESTRE NEL QUADRO VP

L'obbligo di invio della comunicazione non sussiste, inoltre, in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP (es. contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva, né passiva), salvo che occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

A titolo esemplificativo, un soggetto passivo che liquida l'imposta mensilmente:

- può presentare la Comunicazione senza includere i moduli dei mesi privi di dati da indicare nel quadro VP, qualora non sussista un credito derivante dal mese precedente al quale dare evidenza;
- non è tenuto a presentare la Comunicazione se per tutti i mesi del trimestre (es. aprile, maggio e giugno) non ha dati da indicare nel quadro VP e non sussiste un credito da riportare dal mese precedente (es. marzo).

3 STRUTTURA E CONTENUTO DEL MODELLO

Il nuovo modello di Comunicazione, approvato il con provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214, si compone:

- del frontespizio;
- di un modulo, composto dal quadro VP denominato "Liquidazioni periodiche IVA", in cui devono essere riportati, fra l'altro, il periodo di riferimento e i dati richiesti per ciascuna liquidazione periodica IVA.

3.1 FRONTESPIZIO

Il frontespizio presenta due facciate:

- la prima facciata riporta l'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196;
- la seconda facciata contiene il codice fiscale del soggetto passivo IVA cui si riferisce la Comunicazione, alcuni dati generali, la firma del modello e l'impegno alla presentazione telematica.

3.1.1 Dati generali

Si riporta, di seguito, una tabella di sintesi dei “Dati generali” presenti nella Comunicazione.

Dati generali	Descrizione del contenuto
Anno d'imposta	Si indica l'anno solare al quale si riferisce la Comunicazione (es. 2018).
<p data-bbox="245 936 419 992">Dati del contribuente</p> <p data-bbox="300 1128 365 1155"><i>segue</i></p>	Partita IVA: si indica il numero di partita IVA del soggetto d'imposta cui si riferisce la Comunicazione.
	<p data-bbox="467 459 1086 486">Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo):</p> <ul data-bbox="467 499 1366 770" style="list-style-type: none"> • si indica la partita IVA dell'ente o società controllante (anche nella Comunicazione presentata da quest'ultimo soggetto per la propria posizione individuale), qualora la Comunicazione sia presentata da un soggetto che si è avvalso nel trimestre della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73 del DPR 633/72); • si precisa che il campo è compilato anche se il soggetto passivo IVA con liquidazioni periodiche mensili è fuoriuscito dalla liquidazione dell'IVA di gruppo nel secondo o terzo mese del trimestre.
	<p data-bbox="467 781 611 808">Ultimo mese:</p> <ul data-bbox="467 822 1366 1514" style="list-style-type: none"> • si indica, qualora sia sopravvenuta la mancanza dei requisiti per avvalersi della liquidazione dell'IVA di gruppo, il numero corrispondente all'ultimo mese di controllo (es. “02” per il mese di febbraio); • la sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della liquidazione dell'IVA di gruppo ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata la mancanza dei requisiti; • se l'ente o società controllante è incorporato, in corso d'anno, da una società esterna al gruppo e tale operazione comporta l'interruzione della procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo, nella Comunicazione dell'ente o società controllante incorporato (presentata dall'incorporante) e in quelle degli enti o società controllati, si indica il numero corrispondente al mese al quale si riferisce l'ultima Comunicazione di gruppo mensile o trimestrale; • se, invece, la procedura prosegue per l'intero periodo d'imposta con contabilità separata rispetto a quella dell'incorporante, si indica il numero “13” in ciascuna Comunicazione dell'ente o società controllante incorporato, presentata dall'incorporante (R.M. 26.12.86 n. 363998); • se l'ente o società controllato è fuoriuscito dal gruppo, successivamente al versamento dell'acconto IVA, è indicato il codice “99”. La quota dell'acconto che la controllante ha riaccreditato alla controllata va indicata nel rigo VP13 della Comunicazione riferita a quest'ultimo soggetto.
<p data-bbox="236 1675 432 1906">Dati del dichiarante (da indicare se colui che sottoscrive la Comunicazione è diverso dal contribuente cui si riferisce)</p>	Liquidazione del gruppo: la casella è barrata se la Comunicazione si riferisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo.
	Codice fiscale: si indica il codice fiscale del dichiarante persona fisica che sottoscrive la Comunicazione.
	<p data-bbox="467 1677 1366 1767">Codice carica: si indica il codice carica, desunto dalla tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione annuale IVA², avuto riguardo al rapporto che intercorre fra il dichiarante e il contribuente.</p> <p data-bbox="467 1783 836 1809">Codice fiscale società dichiarante:</p> <ul data-bbox="467 1823 1366 1986" style="list-style-type: none"> • si indica il codice fiscale della società dichiarante, qualora la stessa presenti la Comunicazione per conto di un altro contribuente; • si indica, nel campo “Codice carica”, il codice corrispondente al rapporto fra il dichiarante e il contribuente (es. il codice carica “9” per la società incorporante che presenta la Comunicazione per l'incorporata).

² Si veda la tabella riportata nel successivo § 3.1.2.

3.1.2 Codici di carica

Di seguito si riporta la “Tabella generale dei codici di carica”, contenuta nelle istruzioni al Modello IVA 2018 riferito al 2017 (§ 4.1.3), da utilizzare per la compilazione del campo “Codice carica” della Comunicazione.

Codice carica	Descrizione
1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44 co. 3 del DL 331/93
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

3.1.3 Firma della Comunicazione

La firma della Comunicazione deve essere apposta in forma leggibile:

- dal contribuente;
- ovvero da chi ha la rappresentanza legale o negoziale;
- ovvero da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella dei codici carica sopra riportata.

3.1.4 Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro “Impegno alla presentazione telematica” deve essere compilato e sottoscritto dal soggetto incaricato di trasmettere la Comunicazione.

Impegno alla presentazione telematica	Descrizione del contenuto
Codice fiscale dell'incaricato	Si indica il codice fiscale del soggetto incaricato di trasmettere la Comunicazione.
Impegno alla presentazione	Nella casella si riporta uno dei seguenti codici: <ul style="list-style-type: none">• codice “1”: se la Comunicazione è stata predisposta dal contribuente;

	<ul style="list-style-type: none"> • codice "2": se la Comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.
Data dell'impegno	Si indica la data (giorno, mese e anno) nella quale è stato assunto l'impegno a trasmettere la Comunicazione.
Firma dell'incaricato	Il soggetto incaricato alla trasmissione è tenuto ad apporre la propria firma.

3.2 QUADRO VP

I soggetti passivi IVA devono compilare un modulo distinto (compilando l'apposito campo "Mod. N." posto in alto a destra del quadro VP) per ogni liquidazione periodica IVA. Le situazioni che si possono verificare, a seconda della periodicità con la quale il soggetto passivo IVA liquida l'imposta, sono le seguenti.

Periodicità delle liquidazioni periodiche IVA	Moduli del quadro VP della Comunicazione da compilare
Mensile	Si compila un modulo per ogni mese compreso nel trimestre di riferimento (3 moduli per ciascuna Comunicazione).
Trimestrale	Si compila un solo modulo per ogni Comunicazione.
Mensile e trimestrale (in caso di contabilità separate)	Si presentano, salvo il particolare caso di anticipazione ai fini compensativi dell'imposta della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella del terzo mese di ogni trimestre solare: <ul style="list-style-type: none"> • un modulo per ogni mese incluso nella Comunicazione; • un modulo per il trimestre di riferimento.

3.2.1 Periodo di riferimento

Il "Periodo di riferimento", da indicare nelle colonne 1 e 2 del rigo VP1, rappresenta il mese o il trimestre al quale si riferisce ciascun modulo della Comunicazione.

Periodo di riferimento	Descrizione del contenuto
Mese (colonna 1)	Valore da "1" a "12" corrispondente al mese al quale si riferisce il modulo della Comunicazione.
Trimestre (colonna 2)	Valore da "1" a "4" corrispondente al trimestre al quale si riferisce il modulo della Comunicazione. Valore "5" con riguardo al quarto trimestre solare per i soggetti passivi IVA che eseguono le liquidazioni IVA periodiche trimestralmente ex art. 7 del DPR 542/99.

Per i contribuenti con contabilità separate, nel caso particolare di anticipazione ai fini compensativi dell'imposta della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella del terzo mese di ogni trimestre solare, si compilano entrambe le colonne sopra indicate.

3.2.2 Subforniture

La casella "Subforniture" si deve barrare solo se il contribuente si è avvalso delle agevolazioni previste dall'art. 74 co. 5 del DPR 633/72 (contratti di subfornitura).

3.2.3 Eventi eccezionali

La casella "Eventi eccezionali" riguarda i soggetti passivi che hanno fruito, per il periodo di riferimento e agli effetti dell'IVA, di agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a fronte di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.

Codice	Eventi eccezionali
1	Soggetti passivi IVA che:

	<ul style="list-style-type: none"> • esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione e, • avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un profitto ingiusto. <p>L'art. 20 co. 2 della L. 23.2.99 n. 44, con riguardo alle vittime delle richieste estorsive sopra descritte, ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali che ricadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.</p>
9	Per tutti gli altri eventi eccezionali.

3.2.4 Operazioni straordinarie

La nuova casella "Operazioni straordinarie" deve essere barrata:

- dai contribuenti interessati da operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.) nei casi previsti³;
- se, a seguito dell'interruzione della liquidazione dell'IVA di gruppo nel corso dell'anno, l'ente o società controllante riporta nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate, utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.

3.2.5 Liquidazione dell'imposta

Si descrivono, di seguito, i rigi da VP2 a VP14 della Comunicazione relativi alla liquidazione dell'imposta.

Gli importi, indicati nei citati rigi, devono:

- tenere conto delle variazioni in aumento e in diminuzione eseguite ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72;
- essere indicati in centesimi di euro (arrotondando la seconda cifra decimale per eccesso, se la terza cifra è uguale o superiore a 5, ovvero per difetto, se la stessa è inferiore a 5).

Fatture d'acquisto ricevute nel 2017 e registrate nei primi mesi del 2018 nell'apposito sezionale

Con riguardo alle fatture ricevute nel 2017 e annotate nell'apposito sezionale nel registro IVA acquisti ai fini del computo dell'imposta in detrazione nel Modello IVA 2018 per il 2017 (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1), si ritiene che detti documenti non debbano essere computati nel quadro VP della Comunicazione poiché non partecipano alle liquidazioni periodiche. Qualora il credito IVA derivante fosse inserito, anche solo parzialmente, nella gestione "IVA da IVA", tuttavia, risulta necessario indicarne l'importo nel rigo VP9 del modulo relativo al mese nel quale è avvenuta l'intromissione⁴.

Rigo	Contenuto	Descrizione
VP2	Totale operazioni	<p>Si indica l'ammontare complessivo delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) al netto dell'IVA, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle a esigibilità differita, rilevanti ai fini dell'imposta (imponibili, non imponibili, esenti, ecc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • annotate nel registro delle fatture emesse; • o nel registro dei corrispettivi; • o comunque soggette a registrazione. <p>Si includono nell'ammontare del rigo in questione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le operazioni non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale (artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72) per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura ex art. 21 co. 6-bis del DPR

³ Si veda il successivo § 4.6.1.

⁴ Cfr. Balzanelli M., Sirri M. "Il credito entra nella comunicazione Iva", *Il Sole - 24 Ore*, 12.5.2018, p. 13.

Rigo	Contenuto	Descrizione
	attive (al netto dell'IVA) segue	<p>633/72;</p> <ul style="list-style-type: none"> l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente. Il cedente o prestatore, pertanto, deve includere nel presente rigo anche l'imponibile delle operazioni attive per le quali l'IVA, in base a specifiche disposizioni, è dovuta dal cessionario o committente (meccanismo del "reverse charge"). Il cessionario o committente, con riguardo alle predette operazioni, non deve invece ricomprendere nel presente rigo l'imponibile delle operazioni passive per le quali è debitore dell'imposta (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017); l'imponibile delle operazioni attive soggette al meccanismo dello "split payment" (art. 17-ter del DPR 633/72). Il cedente o prestatore non deve includere, invece, la relativa imposta nel computo dell'IVA esigibile di cui al rigo VP4 (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017). <p>Sono escluse dal presente rigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> le operazioni esenti IVA effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis del DPR 633/72 (si devono indicare, invece, le operazioni esenti ex art. 10 co. 1 n. 11, 18 e 19 del DPR 633/72 per le quali resta fermo in ogni caso l'obbligo di fatturazione e registrazione); le operazioni escluse da IVA ex art. 74 co. 1 del DPR 633/72; i soggetti passivi IVA che applicano uno dei regimi "monofase" (es. editoria) sono tenuti a indicare nel presente rigo l'imponibile delle operazioni per le quali risultano debitori d'imposta. Gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile IVA indicano l'ammontare già al netto di tale riduzione (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017).
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)	<p>Si indica l'ammontare complessivo degli acquisti interni, intracomunitari e delle importazioni relativi a beni e servizi, al netto dell'IVA, risultanti da fatture e bollette doganali annotate nel periodo di riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> sul registro degli acquisti (art. 25 del DPR 633/72); o su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi. <p>Si includono nell'ammontare del rigo in questione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli acquisti con esigibilità IVA differita; gli acquisti con IVA indetraibile; gli acquisti intracomunitari non imponibili di cui all'art. 42 co. 1 del DL 331/93⁵ (inclusi quelli effettuati senza pagamento dell'imposta con utilizzo del <i>plafond</i> di cui all'art. 2 co. 2 della L. 18.2.97 n. 28); gli acquisti intracomunitari di cui all'art. 40 co. 2 del DL 331/93⁶;

⁵ Art. 42 co. 1 del DL 331/93: "Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall'imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente dall'imposta a norma dell'articolo 10 dello stesso decreto".

⁶ Si tratta dell'operazione triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente.

Rigo	Contenuto	Descrizione
		<ul style="list-style-type: none"> l'imponibile degli acquisti registrati nel periodo di riferimento, dai soggetti che si avvalgono del regime dell'IVA per cassa ex art. 32-bis del DL 83/2012⁷. <p>Si ritiene che non debbano essere inclusi nel rigo gli importi relativi alle operazioni escluse dall'imposta in quanto "fuori campo o non soggette"⁸.</p>
VP4	IVA esigibile <i>segue</i>	<p>Si indica l'ammontare dell'IVA a debito relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero, alle operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo di riferimento, <p>annotate nel registro delle fatture emesse, o dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.</p> <p>L'ammontare del presente rigo include l'imposta relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> alle operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'IVA è dovuta dal cessionario o committente (es. acquisti intracomunitari; operazioni ex art. 17 co. 2, 5, 6 e 7 del DPR 633/72 e operazioni soggette al meccanismo dello <i>split payment</i> ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, se l'imposta ha partecipato alla liquidazione periodica⁹), quando il soggetto che presenta la Comunicazione è il cessionario o committente; alle operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'IVA è dovuta dai soggetti che operano in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (artt. 74 co. 1 lett. e) e art. 74-ter co. 8 del DPR 633/72); alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e alle importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non è versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e 25 del DPR 633/72. <p>I soggetti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta o detraibile (es. regime speciale per l'agricoltura) devono indicare nel rigo l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime d'appartenenza.</p> <p>Il cedente o prestatore non è tenuto a riportare nel rigo l'imposta relativa alle operazioni soggette al meccanismo dello <i>split payment</i> di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, in quanto tale soggetto non è tenuto a corrispondere l'imposta (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017).</p>
VP5		<p>Si indica l'ammontare dell'IVA relativa agli acquisti registrati per i quali è esercitato il diritto alla detrazione per il periodo di riferimento.</p> <p>L'ammontare del presente rigo include l'imposta relativa:</p>

⁷ Con riguardo alle modalità di indicazione dell'imposta si veda quanto precisato per il rigo VP5.

⁸ Cfr. circ. Assonime 13.9.2017 n. 22.

⁹ La fattispecie appare riguardare le Pubbliche Amministrazioni, le fondazioni e gli enti identificati ai fini IVA che agiscono nell'ambito di attività commerciali nonché società, destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, che adottano la modalità di versamento dell'IVA prevista dall'art. 5 co. 1-2 del DM 23.1.2015 (annotazione della fattura ricevuta con applicazione della scissione dei pagamenti nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi e partecipazione dell'IVA dovuta sull'operazione alla liquidazione periodica IVA).

Rigo	Contenuto	Descrizione
	IVA detratta segue	<ul style="list-style-type: none"> alle operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'IVA è dovuta dal cessionario o committente (es. acquisti intracomunitari; operazioni ex art. 17 co. 2, 5, 6 e 7 del DPR 633/72; operazioni soggette a <i>split payment</i> ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, se l'imposta ha partecipato alla liquidazione periodica), quando il soggetto che presenta la Comunicazione è il cessionario o committente; alle operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'IVA è dovuta dai soggetti che operano in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (artt. 74 co. 1 lett. e) e art. 74-ter co. 8 del DPR 633/72); alle importazioni di materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e alle importazioni d'argento puro per le quali l'imposta non è versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e 25 del DPR 633/72; agli acquisti, effettuati da soggetti che si avvalgono del regime dell'IVA per cassa (art. 32-bis del DL 83/2012), registrati in precedenti periodi, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento¹⁰. <p>I soggetti che adottano, per obbligo di legge o per opzione, speciali criteri di determinazione dell'imposta dovuta o detraibile (es. regime speciale agricolo, agriturismo, ecc.) devono indicare nel rigo l'imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime d'appartenenza. Nelle ipotesi in cui il particolare regime adottato non preveda la detrazione dell'imposta (es. regime dei beni usati), il rigo VP5 non deve essere compilato in relazione alle operazioni alle quali detto regime si applica.</p> <p>Deve essere ricompreso nel presente rigo il credito derivante dalla rettifica della detrazione "a favore", qualora il contribuente abbia operato il passaggio dal regime speciale dell'agricoltura (art. 34 del DPR 633/72) a quello ordinario.</p>
VP6	IVA dovuta o a credito	Si indica, alternativamente, nella: <ul style="list-style-type: none"> colonna 1: la differenza fra i righi VP4 e VP5, se positiva (importo di cui al rigo VP4 maggiore di quello di cui al rigo VP5); colonna 2: la differenza fra i righi VP4 e VP5, se negativa (importo di cui al rigo VP4 inferiore di quello di cui al rigo VP5), indicando il valore assoluto (ossia senza il segno meno).
VP7	Debito periodo precedente non superiore a 25,82 euro	Si indica l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente, in quanto non superiore a 25,82 euro (art. 1 co. 4 del DPR 23.3.98 n. 100).
VP8	Credito periodo precedente	Si indica l'ammontare dell'IVA a credito computata in detrazione, che risulta dalla liquidazione precedente dello stesso anno solare: <ul style="list-style-type: none"> non si devono considerare i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR; il rigo non è compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73 del DPR 633/72) per il periodo di riferimento (VP1). <p>Nel presente rigo va indicato l'intero importo del credito IVA del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota richiesta a rimborso o in</p>

¹⁰ Con riguardo all'imponibile dell'operazione si veda quanto precisato per il rigo VP3.

Rigo	Contenuto	Descrizione
VP9	<p data-bbox="395 1108 539 1171">Credito anno precedente</p> <p data-bbox="432 1339 504 1370"><i>segue</i></p>	<p data-bbox="627 237 1362 300">compensazione tramite il modello IVA TR) e non la sola quota utilizzata in detrazione (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017).</p> <p data-bbox="627 315 1362 409">Si indica l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del DLgs. 241/97, portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale IVA dell'anno precedente.</p> <p data-bbox="627 421 1362 483">L'importo da indicare è al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.</p> <p data-bbox="627 495 975 526">Qualora il soggetto passivo IVA:</p> <ul data-bbox="635 533 1362 770" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="635 533 1362 663">• intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, <li data-bbox="635 674 1362 770">• e tale credito sia già stato indicato nel rigo VP9 di un periodo anteriore a quello al quale si riferisce la Comunicazione e non sia stato ancora utilizzato, <p data-bbox="627 781 1362 875">si deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.</p> <p data-bbox="627 887 783 918">Si precisa che:</p> <ul data-bbox="635 925 1362 1234" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="635 925 1362 1128">• nel rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l'Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell'Ufficio) in sede di liquidazione periodica (si veda il DPR 10.11.97 n. 443 e la C.M. 28.5.98 n. 134/E); <li data-bbox="635 1140 1362 1234">• il rigo non può essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73 del DPR 633/72) per il periodo di riferimento. <p data-bbox="627 1245 1362 1339">Le FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017 hanno precisato che il soggetto passivo, con riguardo all'indicazione del credito IVA dell'anno precedente nel rigo VP9 del mese di gennaio:</p> <ul data-bbox="635 1350 1362 1798" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="635 1350 1362 1518">• non è tenuto a indicare l'intero credito nel rigo citato, se non ha intenzione di utilizzarlo nella liquidazione periodica di gennaio. Il citato credito potrà essere eventualmente indicato (in tutto o in parte) nel rigo VP9 dei mesi successivi quando il contribuente vorrà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche; <li data-bbox="635 1529 1362 1583">• non deve mai indicare nel presente rigo il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante il modello F24; <li data-bbox="635 1594 1362 1798">• non deve riportare il credito dell'anno precedente nel rigo VP9 dei mesi successivi, se lo ha già indicato per intero nel rigo VP9 del mese di gennaio. Il credito, infatti, ha già partecipato alla liquidazione di gennaio e l'eventuale quota di credito non utilizzata in detto mese va riportata nel rigo VP8 (Credito periodo precedente) del modulo per il mese successivo (febbraio). <p data-bbox="627 1809 1362 1939">Per quanto concerne la "estromissione" dalla contabilità IVA del credito IVA dell'anno precedente (es. per utilizzo in compensazione mediante il modello F24), le FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017 riportano, fra l'altro, il seguente esempio:</p> <ul data-bbox="635 1951 1362 2047" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="635 1951 1362 2004">• credito dell'anno precedente indicato (per la "prima volta") nel rigo VP9 del modulo per il mese di marzo: 10.000; <li data-bbox="635 2016 1362 2047">• liquidazione periodica per il mese di marzo: credito di 8.000.

Rigo	Contenuto	Descrizione
		<p>Qualora il contribuente abbia intenzione di “estromettere” l’intera quota residua del credito dell’anno precedente, pari a 8.000, dovrà indicare nel modulo per il mese di aprile quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rigo VP8 (Credito periodo precedente): 8.000; • rigo VP9 (Credito anno precedente): - 8.000. <p>Il rigo VP9, nei mesi successivi, non dovrà essere compilato.</p>
VP10	Versamenti auto UE	<p>Si indica l’ammontare complessivo dei versamenti, effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 21.11.2007 n. 337, relativi all’IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario.</p> <p>Si indicano i versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento (rigo VP1), anche se effettuati in periodi precedenti.</p>
VP11	Crediti d’imposta	<p>Si indica l’ammontare di particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24.</p> <p>Il rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali per opzione di cui all’art. 7 del DPR 542/99 (salvo quelli che si sono avvalsi dell’agevolazione per i subfornitori di cui all’art. 74 co. 5 del DPR 633/72), con riguardo al quarto trimestre.</p>
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali	<p>Si indica l’ammontare degli interessi dovuti, pari all’1%, calcolati sugli importi da versare ai sensi dell’art. 7 del DPR 542/99, relativamente alla liquidazione del trimestre.</p> <p>Il rigo non deve essere compilato con riguardo al quarto trimestre.</p>
VP13	Acconto dovuto	<p>Si indica l’ammontare dell’acconto IVA dovuto, anche se non effettivamente versato. Il rigo in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere compilato dai soggetti passivi obbligati al versamento dell’acconto IVA (art. 6 della L. 29.12.90 n. 405); • non deve essere compilato se l’ammontare dell’acconto IVA è inferiore a 103,29 euro poiché, in tale ipotesi, il versamento non deve essere effettuato. <p>La nuova casella “Metodo” deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “1” storico; • “2” previsionale; • “3” analitico-effettivo; • “4” per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc. <p>Nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione dell’IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo il termine finale stabilito per il versamento dell’acconto IVA (27 dicembre) a seguito, per esempio, di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso nel presente rigo della Comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall’importo dell’acconto dovuto dall’ente o società controllante per l’ente o società controllato incorporato.</p>
VP14	IVA da versare o a credito	<p>Si indica, alternativamente, nella:</p> <ul style="list-style-type: none"> • colonna 1: l’importo dell’IVA da versare (o da trasferire all’ente o società controllante nel caso di soggetto che aderisce alla liquidazione dell’IVA di gruppo). Deve essere indicata anche l’impo-

Rigo	Contenuto	Descrizione
		<p>sta a debito di ammontare inferiore a 25,82 euro, ancorché il versamento della stessa sia effettuato insieme a quello del mese o trimestre successivo (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017);</p> <ul style="list-style-type: none"> colonna 2: l'importo dell'IVA a credito (o da trasferire all'ente o società controllante nel caso di soggetto che aderisce alla liquidazione dell'IVA di gruppo). <p>Il rigo non deve essere compilato dai contribuenti trimestrali per opzione di cui art. 7 del DPR 542/99 (salvo quelli che si sono avvalsi dell'agevolazione per i subfornitori di cui all'art. 74 co. 5 del DPR 633/72), con riguardo al quarto trimestre.</p>

3.2.6 Versamenti d'imposta

Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).

L'unica deroga a quanto descritto è costituita dal rigo VP10 (Versamenti auto UE), nel quale devono essere indicati unicamente i versamenti, effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 21.11.2007 n. 337, relativi all'IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017).

4 CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE

Le istruzioni al modello di Comunicazione forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di compilazione in presenza di casi particolari.

4.1 SOGGETTI PASSIVI CON LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI

4.1.1 Soggetti passivi con liquidazioni trimestrali "per opzione"

I soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta trimestralmente "per opzione" (art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542¹¹), devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre solare, senza considerare eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale IVA (es. calcolo definitivo della percentuale di detrazione ai fini del *pro rata*). Essendo tenuti al versamento dell'IVA dovuta per il quarto trimestre, comprensivo degli interessi dell'1%, in sede di conguaglio annuale, entro l'ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale IVA, tali soggetti non devono compilare i seguenti righi nella Comunicazione relativa al quarto trimestre:

- VP11 (crediti d'imposta);
- VP12 (interessi dovuti per liquidazioni trimestrali);
- VP14 (IVA da versare o a credito).

I contribuenti che eseguono liquidazioni IVA trimestrali, sia ai sensi dell'art. 7 del DPR 542/99 (trimestrali "per opzione"), sia ai sensi dell'art. 74 co. 4 del DPR 633/72 (trimestrali "per natura"), sono tenuti a compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al quarto trimestre.

¹¹ L'art. 14 co. 11 della L. 12.11.2011 n. 183 ha previsto che i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata. Il riferimento, pertanto, è all'art. 18 del DPR 600/73 che fissa i seguenti limiti da riferire, ai fini IVA, al volume d'affari dell'anno precedente:

- 400.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni (ai sensi dell'art. 3 co. 2 del DPR 695/96);
- 700.000,00 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (diverse dalle prestazioni di servizi).

4.1.2 Subfornitori

I subfornitori che effettuano liquidazioni trimestrali di cui all'art. 7 del DPR 542/99 e che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'art. 74 co. 5 del DPR 633/72¹², devono compilare i rigi sopra elencati, ad eccezione del rigo VP12.

Questi soggetti, in particolare, devono indicare nel rigo VP11 i crediti speciali d'imposta eventualmente utilizzati per ridurre l'importo da versare relativamente alle operazioni di subfornitura. In tal caso, nel rigo VP14, colonna 1, devono indicare l'eventuale importo da versare entro il termine del 16 febbraio.

I contribuenti che eseguono liquidazioni IVA trimestrali, sia ai sensi dell'art. 7 del DPR 542/99 (trimestrali "per opzione"), sia ai sensi dell'art. 74 co. 4 del DPR 633/72 (trimestrali "per natura"), sono tenuti a compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al quarto trimestre.

4.1.3 Soggetti passivi con liquidazioni trimestrali "per natura"

I soggetti passivi trimestrali "per natura", di cui all'art. 74 co. 4 del DPR 633/72¹³, devono versare l'IVA dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio).

Gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture emesse al trimestre successivo (art. 74 co. 4 ultimo periodo del DPR 633/72¹⁴) devono ricomprendere tali operazioni nella Comunicazione del trimestre di registrazione. A titolo esemplificativo, la fattura emessa in febbraio, ma registrata in aprile, deve essere ricompresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre, in quanto nello stesso è avvenuta la registrazione dell'operazione (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017).

I contribuenti che eseguono liquidazioni IVA trimestrali, sia ai sensi dell'art. 7 del DPR 542/99 (trimestrali "per opzione"), sia ai sensi dell'art. 74 co. 4 del DPR 633/72 (trimestrali "per natura"), sono tenuti a compilare due distinti moduli del quadro VP relativamente al quarto trimestre.

4.2 SOGGETTI PASSIVI CON CONTABILITÀ SEPARATE

I soggetti passivi IVA che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto, per obbligo di legge o per opzione, la contabilità separata (art. 36 del DPR 633/72), devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.

Qualora tra dette attività ne figurino una per la quale è previsto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (e, quindi, anche dalla Comunicazione), i dati di quest'ultima attività non devono essere compresi nella Comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo.

Ciò premesso, ai fini della compilazione della Comunicazione, si devono distinguere due ipotesi:

- soggetto passivo IVA che tiene contabilità separate con la stessa periodicità (mensile o trimestrale): la Comunicazione è unica e nel modulo relativo a ciascun periodo (mese o trimestre) sono riepilogate tutte le attività oggetto di contabilità separate;
- soggetto passivo IVA che tiene contabilità separate con periodicità diversa (sia mensile che trimestrale): la Comunicazione, in via generale, è unica con moduli distinti (mensili o trimestre).

¹² Art. 74 co. 5 del DPR 633/72: "Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi".

¹³ Si tratta di soggetti passivi (es. autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti al relativo albo) che liquidano l'IVA trimestralmente, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente, senza corrispondere la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.

¹⁴ Art. 74 co. 4 ultimo periodo del DPR 633/72: "In deroga quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione".

strali) con riguardo alle rispettive liquidazioni IVA. Qualora il soggetto passivo IVA anticipi, ai fini compensativi dell'imposta, la liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre per i soli contribuenti di cui all'art. 74 co. 4 del DPR 633/72), deve essere presentata la Comunicazione riepilogando in un unico modulo la liquidazione periodica relativa al terzo mese e quella relativa al trimestre riferita a tutte le attività esercitate, indicando entrambi i periodi nelle corrispondenti caselle.

La descritta modalità di compilazione riguarda anche la Comunicazione presentata dall'ente o società commerciale controllante, contenente i dati della liquidazione periodica dell'IVA per l'intero gruppo del quale facciano parte sia enti o società tenuti alle liquidazioni mensili che enti o società tenuti alle liquidazioni trimestrali.

I soggetti con contabilità separate che effettuano liquidazioni sia mensili che trimestrali, in caso di credito IVA da riportare in detrazione da un periodo all'altro, devono osservare la sequenza sotto riportata (riferita dalle istruzioni al modello di Comunicazione al primo trimestre dell'anno, ma applicabile anche con riferimento ai successivi mesi o trimestri dell'anno):

- credito risultante dal modulo relativo al mese di gennaio (da rigo VP14, colonna 2): da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di febbraio (al rigo VP8);
- credito risultante dal modulo relativo al mese di febbraio: da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di marzo;
- credito risultante dal modulo relativo al mese di marzo: da riportare in detrazione nel modulo relativo al 1° trimestre;
- credito risultante dal modulo relativo al primo trimestre: da riportare in detrazione nel modulo relativo al mese di aprile (da compilare nella Comunicazione successiva).

Nel caso di anticipazione della liquidazione periodica trimestrale in coincidenza con quella relativa al terzo mese di ogni trimestre solare, ai fini della determinazione del riporto del credito IVA nel corso dell'anno occorre fare riferimento ai crediti indicati nel terzo e quarto punto della sequenza sopra illustrata. Infatti, ad esempio, il credito risultante al rigo VP14 del modulo di marzo/1° trimestre, deve essere poi riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile (da compilare nella Comunicazione successiva).

Si ripropongono, di seguito, i due esempi contenuti nelle FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017.

Caso n. 1

Si ipotizzi la seguente situazione riferita a un contribuente che svolge due attività con differente periodicità di liquidazione dell'IVA (rispettivamente mensile e trimestrale):

- liquidazione di marzo: debito 500;
- liquidazione del 1° trimestre: credito 300.

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila, pertanto, un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.

Le successive liquidazioni periodiche IVA, relative al mese di giugno e al 2° trimestre, evidenziano un debito IVA.

Il contribuente deve:

- compilare due moduli distinti per i citati periodi;
- non riportare, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre, il credito del 1° trimestre in quanto tale credito è già stato utilizzato in riduzione del debito di marzo.

Caso n. 2

Si ipotizzi la seguente situazione riferita a un contribuente che svolge due attività con differente periodicità di liquidazione dell'IVA (rispettivamente mensile e trimestrale):

- liquidazione di marzo: debito 300;

- liquidazione del 1° trimestre: credito 500.

Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila, pertanto, un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200.

Le liquidazioni periodiche IVA, relative al mese di giugno e al 2° trimestre evidenziano un debito IVA.

Il contribuente:

- compila due moduli distinti per i citati periodi;
- nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile riporta 200, pari al credito residuo del 1° trimestre;
- nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre, invece, non riporta alcun importo poiché il credito del 1° trimestre è già stato, in parte, utilizzato per ridurre il debito di marzo e, per il residuo, riportato nella liquidazione per il mese di aprile.

4.3 SOGGETTI PASSIVI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

I soggetti passivi IVA che affidano a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell'IVA con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente (art. 1 co. 3 del DPR 23.3.98 n. 100).

Le istruzioni al modello di Comunicazione riportano il seguente esempio, riferito alla liquidazione relativa al mese di maggio (da effettuare entro il 16 giugno). Il contribuente con contabilità presso terzi indica:

- per il periodo, il valore "05" nella casella mese;
- nel rigo VP2 l'ammontare delle operazioni attive effettuate nel mese di aprile (registrate o soggette a registrazione);
- nel rigo VP3 l'ammontare degli acquisti registrati nello stesso mese di aprile.

4.4 CURATORI FALLIMENTARI E COMMISSARI LIQUIDATORI

Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) devono presentare la Comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'art. 74-*bis* co. 2 del DPR 633/72.

La Comunicazione non appare dovuta qualora, nel periodo di riferimento, siano stati compiuti solo acquisti di beni o servizi¹⁵.

4.5 LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO

Si riportano, di seguito, le modalità di compilazione della Comunicazione con riguardo ai soggetti che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo (art. 73 del DPR 633/72).

4.5.1 Ente o società commerciale controllante

L'ente o la società commerciale controllante, partecipante alla liquidazione dell'IVA di gruppo nel periodo di riferimento della Comunicazione deve presentare:

- la propria Comunicazione;
- la Comunicazione periodica per il gruppo.

Nella propria Comunicazione, l'ente o la società commerciale controllante deve:

¹⁵ Interrogazione parlamentare 28.3.2000 n. 5-07269, che richiama la C.M. 26.4.99 n. 92.

- indicare nel campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”, contenuto nella sezione “Dati generali” del frontespizio, la partita IVA della controllante (ossia la propria);
- indicare gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento, rispettivamente, nella colonna 1 o nella colonna 2 del rigo VP14;
- omettere la compilazione dei rigi VP7, VP8, VP9 e V13.

Per i periodi successivi all'uscita del soggetto dalla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, la Comunicazione va compilata analogamente ai contribuenti ordinari. Inoltre, il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)” non va compilato nel caso in cui l'ente o la società non abbia partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo per l'intero periodo oggetto della Comunicazione (es. la società con liquidazioni trimestrali che fuoriesce dalla liquidazione dell'IVA di gruppo nel mese di maggio, nella Comunicazione relativa al secondo trimestre deve riportare nel campo “Ultimo mese” del frontespizio il valore “03” e non compilare il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”. Nelle Comunicazioni successive non va compilato il campo “Ultimo mese”.

Nella Comunicazione periodica per il gruppo, contenente i dati della liquidazione periodica riferita all'intero gruppo, l'ente o la società commerciale controllante:

- barra la casella “Liquidazione del gruppo” nel frontespizio senza compilare il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”;
- non compila le caselle “Subforniture” ed “Eventi eccezionali” nel rigo VP1 e i rigi VP2, VP3, VP10, VP11 e VP12.

L'ente o la società commerciale controllante, nella suddetta Comunicazione, indica:

- nel rigo VP4, l'ammontare complessivo dei debiti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione dell'IVA di gruppo, comprensivo degli eventuali interessi trasferiti dai soggetti con liquidazioni trimestrali (rigo VP14, colonna 1);
- nel rigo VP5, l'ammontare complessivo dei crediti IVA trasferiti per il periodo da tutti i soggetti aderenti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (rigo VP14, colonna 2).

Nella Comunicazione per il quarto trimestre la controllante non deve comprendere i dati relativi ai saldi (a debito o a credito) riguardanti gli enti o società con liquidazioni trimestrali (art. 7 del DPR 542/99), in quanto questi ultimi confluiscono nella dichiarazione annuale.

Nella particolare ipotesi di enti o società controllati usciti dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine stabilito per il versamento dall'acconto IVA), ad esempio a seguito di incorporazione di una società controllata da parte di società esterna al gruppo, nella Comunicazione relativa all'ultima liquidazione dell'anno che l'ente o società controllante deve presentare per il gruppo, il rigo VP13 deve essere compilato al netto della quota dell'acconto dalla stessa dovuto per la società controllata uscita dal gruppo e nel campo “Ultimo mese” nella sezione “Dati generali” del frontespizio deve essere indicato il codice “99”.

4.5.2 Enti o società commerciali controllate

Gli enti o società commerciali controllate, i quali partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo per il periodo dell'anno cui si riferisce la Comunicazione, devono presentare singolarmente le proprie Comunicazioni. Tali soggetti, con riguardo al periodo durante il quale partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo, devono:

- indicare nel campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”, contenuto nella sezione “Dati generali” del frontespizio, la partita IVA della controllante;
- indicare gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento, rispettivamente, nella colonna 1 o nella colonna 2 del rigo VP14;
- omettere la compilazione dei rigi VP7, VP8, VP9 e V13.

Per i periodi successivi all'uscita del soggetto dalla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo, la Comunicazione va compilata analogamente ai contribuenti ordinari. Inoltre, il campo “Partita IVA

della controllante (liquidazione IVA di gruppo)” non va compilato nel caso in cui l’ente o la società non abbia partecipato alla liquidazione dell’IVA di gruppo per l’intero periodo oggetto della Comunicazione (es. la società con liquidazioni trimestrali che fuoriesce dalla liquidazione dell’IVA di gruppo nel mese di maggio, nella Comunicazione relativa al secondo trimestre deve riportare nel campo “Ultimo mese” del frontespizio il valore “03” e non va compilato il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”. Nelle Comunicazioni successive non va compilato il campo “Ultimo mese”.

4.6 SOGGETTI PASSIVI CON OPERAZIONI STRAORDINARIE O ALTRE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE

Si premette che, a fronte di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni d’azienda, conferimenti, ecc.), il soggetto *dante causa*:

- può estinguersi (es. la società incorporata in caso di fusione);
- oppure continuare a esistere (es. la società conferente in caso di conferimento di ramo d’azienda).

Le modalità di presentazione della Comunicazione sono differenti, in linea generale, a seconda che:

- il soggetto *dante causa* si estingua o continui a esistere, a fronte dell’operazione straordinaria o dell’altra trasformazione sostanziale soggettiva;
- il modello di Comunicazione interessato si riferisca al trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva, o all’ultimo trimestre conclusosi prima di quello in cui è avvenuta la suddetta operazione o trasformazione.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi circa le modalità di presentazione della Comunicazione, relativa al soggetto *dante causa*.

Comunicazioni relative al soggetto <i>dante causa</i>	Soggetto <i>dante causa</i>	Modalità di presentazione della Comunicazione
Comunicazione relativa al trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione straordinaria o altra trasformazione sostanziale soggettiva	Estinto	Il soggetto <i>avente causa</i> presenta la Comunicazione, relativa alle liquidazioni effettuate dal <i>dante causa</i> , per la frazione di trimestre cui si riferisce e fino all’ultima liquidazione eseguita prima dell’operazione o trasformazione.
	Non estinto	È necessario distinguere due ipotesi: <ul style="list-style-type: none"> • l’operazione o trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA: la Comunicazione è presentata dal soggetto <i>avente causa</i> per conto del <i>dante causa</i>; • l’operazione o trasformazione non ha comportato la cessione del debito o del credito IVA: la Comunicazione, relativa al soggetto <i>dante causa</i>, è presentata da quest’ultimo.
Comunicazione relativa all’ultimo trimestre conclusosi prima di quello in cui è avvenuta l’operazione straordinaria o altra trasformazione sostanziale soggettiva	Estinto	Il soggetto <i>avente causa</i> presenta la Comunicazione, relativa al <i>dante causa</i> , qualora il soggetto <i>dante causa</i> non vi abbia già provveduto.
	Non estinto	Il soggetto <i>dante causa</i> presenta la Comunicazione relativa alla propria posizione.

4.6.1 Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione

Con riguardo alla Comunicazione, relativa al trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione straordinaria o altra trasformazione sostanziale soggettiva, si possono verificare le seguenti ipotesi:

.....

- il soggetto *dante causa* si è estinto: il soggetto *avente causa* deve presentare due Comunicazioni distinte, l'una con i dati delle liquidazioni effettuate e l'altra contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto *dante causa* nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione o trasformazione. Nel frontespizio della seconda Comunicazione di cui sopra, in particolare, il soggetto *avente causa* deve indicare il proprio codice fiscale e il valore "9" nella casella "Codice carica" del riquadro riservato al dichiarante, mentre i dati del soggetto *dante causa* devono essere indicati nella parte che individua il contribuente;
- il soggetto *dante causa* non si è estinto: se l'operazione straordinaria o l'altra trasformazione sostanziale soggettiva ha comportato la cessione del debito o del credito IVA, la Comunicazione, sopra descritta relativa al soggetto *dante causa*, è presentata dal soggetto *avente causa* (il quale deve presentare anche la propria Comunicazione), compilando il frontespizio con le modalità già descritte in caso di estinzione del soggetto *dante causa*. Qualora l'operazione non abbia comportato la cessione del debito o del credito IVA, ciascuno dei soggetti coinvolti (*dante causa* e *avente causa*) presenta la propria Comunicazione con riguardo alle operazioni da ciascuno effettuate nel trimestre della Comunicazione.

La nuova casella "Operazioni straordinarie" presente nel rigo VP1 deve essere barrata qualora il soggetto *avente causa*:

- riporti nel rigo VP8 (credito periodo precedente) della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto *dante causa* nell'ultima liquidazione periodica;
- riporti nel rigo VP9 (credito anno precedente) una quota o l'intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale IVA del soggetto *dante causa*, relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria.

4.6.2 Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione

La Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto *dante causa* nel corso dell'intero trimestre che si è concluso precedentemente a quello in cui è avvenuta l'operazione o trasformazione, deve essere sempre presentata:

- dal soggetto *avente causa*, se il soggetto *dante causa* si è estinto per effetto dell'operazione o trasformazione, seguendo le modalità indicate nel paragrafo precedente (in caso di estinzione del *dante causa*) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima dell'operazione o trasformazione;
- dal soggetto *dante causa*, se lo stesso non si è estinto per effetto dell'operazione o trasformazione. Il trasferimento o meno del debito o credito IVA, in conseguenza dell'operazione, assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo.

4.7 SOGGETTI NON RESIDENTI

Si riporta, di seguito, una tabella di sintesi delle modalità di presentazione della Comunicazione da parte dei soggetti non residenti.

Fattispecie	Modalità di presentazione della Comunicazione
Rappresentante fiscale (art. 17 co. 3 del DPR 633/72)	Il rappresentante fiscale presenta la Comunicazione indicando: <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni effettuate nel trimestre cui la stessa si riferisce; • il codice "6" quale "Codice carica" nel riquadro relativo al dichiarante.
Identificazione diretta (art. 35-ter del DPR 633/72)	I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia presentano la Comunicazione con riferimento alle operazioni da essi effettuate nel trimestre.
Soggetti che nel trimestre hanno operato mediante rappresentante fiscale nonché identificandosi	Quando un soggetto non residente ha effettuato, nello stesso trimestre ma in periodi diversi dello stesso, operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, sia mediante rappresentante fiscale, sia identificandosi direttamente, va presentata un'unica Comunicazione da parte del soggetto (rappresentante

direttamente	fiscale ovvero soggetto non residente identificato direttamente) operante alla data di presentazione della stessa.
Stabile organizzazione	In presenza di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente deve essere presentata la Comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel trimestre; • indicando il codice “1” quale “Codice carica” nel riquadro relativo al dichiarante.

5 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Di seguito si riportano le modalità e i termini di presentazione della Comunicazione.

5.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La Comunicazione, debitamente sottoscritta dal contribuente (ovvero dal suo rappresentante legale o negoziale o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella “Codice carica” delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA), deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

- direttamente dal soggetto passivo IVA;
- oppure tramite gli intermediari abilitati, quali dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, revisori legali, CAF-impresе, ecc., comprese le società del gruppo (art. 3 co. 2-*bis* e 3 del DPR 322/98).

La predisposizione della Comunicazione può avvenire utilizzando:

- il *software* di compilazione “IVP18” (e relativo *software* di controllo) reperibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) al percorso: “Home” > “Imprese” o “Professionisti” o “Intermediari” o “Enti e PA” > “Comunicazioni” > “IVA” > “Liquidazioni periodiche IVA” > “Software di compilazione Liquidazioni periodiche Iva – Comunicazioni 2018”);
- altri *software*, reperibili sul mercato, purché il risultato ottenuto sia conforme alle regole fissate dalle specifiche tecniche approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 21.3.2018 n. 62214.

5.1.1 Software di compilazione dell’Agenzia delle Entrate

Il *software* di compilazione della Comunicazione, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ed eseguibile attraverso l’apposito *link* presente nella pagina *web* sopra richiamata, pone una serie di domande all’utente in modo da predeterminare la struttura e compilare parte del modello. I dati richiesti, a fronte della creazione di una nuova Comunicazione, sono i seguenti:

- dati del contribuente (codice fiscale e partita IVA);
- anno d’imposta e periodicità (mensile, trimestrale o “mista”);
- mesi o trimestri interessati.

Il modello di Comunicazione deve poi essere completato con l’inserimento degli ulteriori dati e informazioni necessari.

5.1.2 Apposizione della firma elettronica

Una volta che il *software* ha predisposto il *file* della Comunicazione, esso deve essere firmato digitalmente utilizzando uno di questi tre sistemi alternativi:

- un certificato di firma qualificata rilasciato da un’autorità di certificazione riconosciuta;
- il nuovo servizio di firma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme “Desktop Telematico” ed “Entratel Multifile”;
- la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia *web* “Fatture e Corrispettivi”.

5.1.3 Trasmissione telematica della Comunicazione

La trasmissione telematica della Comunicazione può avvenire, come descritto nel comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate 10.5.2017 n. 110, attraverso le modalità descritte nella seguente tabella.

Modalità di trasmissione	Descrizione contenuta nel comunicato stampa Agenzia delle Entrate 10.5.2017 n. 110
Servizio <i>web</i> “Fatture e corrispettivi” <i>segue</i>	I contribuenti dotati di credenziali Entratel, Fisconline o SPID possono trasmettere: <ul style="list-style-type: none"> • singole Comunicazioni (<i>file</i> XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate ovvero “sigillate” tramite l’apposita funzionalità disponibile; • <i>file</i> ZIP (cartelle compresse) contenenti le Comunicazioni di più contribuenti, ciascuna firmata con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate; • <i>file</i> ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenenti le Comunicazioni di più contribuenti (<i>file</i> XML) che possono non essere firmate singolarmente.
Servizio in cooperazione applicativa (<i>web services</i>)	I soggetti che hanno già accreditato un canale <i>web services</i> per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale: <ul style="list-style-type: none"> • singole Comunicazioni (<i>file</i> XML) firmate elettronicamente, con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate riferiti a un singolo contribuente; • <i>file</i> ZIP (cartelle compresse) contenenti le Comunicazioni di più contribuenti, ciascuna debitamente firmata; • <i>file</i> ZIP (cartelle compresse) firmato digitalmente contenente le Comunicazioni di più contribuenti (<i>file</i> XML) che possono non essere firmate singolarmente.
Servizio di trasferimento <i>file</i> tramite protocollo FTP	I soggetti che hanno accreditato un canale FTP per il colloquio con il Sistema di interscambio, possono trasmettere attraverso lo stesso canale una o più Comunicazioni firmate singolarmente con certificato qualificato (firma digitale) oppure con certificato emesso dall’Agenzia delle Entrate.

5.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE

La Comunicazione deve essere presentata trimestralmente, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento, ad eccezione della Comunicazione relativa al secondo trimestre per la quale la scadenza è fissata al 16.9 di ciascun anno.

Il termine di presentazione della Comunicazione, qualora cada di sabato o in un giorno festivo, è posticipato al primo giorno feriale successivo¹⁶.

La periodicità di presentazione della Comunicazione non cambia a seconda che il soggetto passivo IVA liquidi l’imposta con cadenza mensile o trimestrale (per opzione o per espressa disposizione di legge).

5.2.1 Soggetti passivi IVA che liquidano l’IVA mensilmente

I soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta mensilmente, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2018, dovranno presentare la Comunicazione entro le scadenze sotto indicate.

Liquidazione IVA	Scadenza
Gennaio 2018	31.5.2018
Febbraio 2018	
Marzo 2018	
Aprile 2018	1.10.2018

¹⁶ Ai sensi dell’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106.

Maggio 2018	(ritenendo applicabile il rinvio al 30.9 del termine ordinario del 16.9 ai sensi dell'art. 1 co. 932 della L. 205/2017 e considerato che il 30.9.2018 cade di domenica)
Giugno 2018	
Luglio 2018	30.11.2018
Agosto 2018	
Settembre 2018	
Ottobre 2018	28.2.2019
Novembre 2018	
Dicembre 2018	

5.2.2 Soggetti passivi IVA che liquidano l'IVA trimestralmente

I soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta trimestralmente, con riferimento alle liquidazioni periodiche relative al 2018, dovranno presentare la Comunicazione entro le scadenze sotto indicate.

Trimestre solare	Scadenza
I trimestre 2018 (gennaio-marzo)	31.5.2018
II trimestre 2018 (aprile-giugno)	1.10.2018 (ritenendo applicabile il rinvio al 30.9 del termine ordinario del 16.9 ai sensi dell'art. 1 co. 932 della L. 205/2017 e considerato che il 30.9.2018 cade di domenica)
III trimestre 2018 (luglio-settembre)	30.11.2018
IV trimestre 2018 (ottobre-dicembre)	28.2.2019

5.3 COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La trasmissione tempestiva della Comunicazione è comprovata dalla ricevuta di avvenuta trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Tale ricevuta è resa disponibile al contribuente:

- nel proprio Cassetto fiscale;
- nella sezione "Consultazione" dell'area autenticata dell'interfaccia *web* "Fatture e Corrispettivi".

Si considerano tempestive le Comunicazioni trasmesse entro i termini di legge, ma scartate dal servizio telematico, a condizione che siano ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.

5.4 COMUNICAZIONI TRASMESSE SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA

Qualora il soggetto passivo IVA, entro il termine di presentazione, abbia presentato più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l'ultima sostituisce quelle precedenti.

Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni trasmesse dopo la prima, anche oltre il termine di scadenza ordinario, per correggere errori od omissioni; anche in questo caso la Comunicazione successiva sostituisce quella precedente (FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017).

6 MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI ACQUISITI E CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 21-*bis* co. 5 del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010), mette a disposizione del soggetto passivo IVA (ovvero del suo intermediario), in base alle modalità previste dall'art. 1 co. 634-635 della L. 23.12.2014 n. 190, le risultanze dell'esame dei dati acquisiti con riguardo alle fatture emesse e ricevute e alle liquidazioni periodiche, nonché le valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e i versamenti d'imposta effettuati dal soggetto passivo IVA. Quest'ultimo, qualora dai controlli eseguiti emergesse un risultato diverso da quello indicato nella

Comunicazione, è informato dell'esito con le modalità previste dal provv. Agenzia delle Entrate 28.11.2017 n. 275294, in modo da consentirgli:

- di fornire i chiarimenti necessari, ovvero di segnalare all'Agenzia delle Entrate dati ed elementi non considerati o erroneamente valutati;
- di versare l'imposta dovuta avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) usufruendo della riduzione delle sanzioni amministrative.

L'Agenzia delle Entrate può avvalersi della liquidazione automatica ex art. 54-bis co. 2-bis del DPR 633/72¹⁷, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

7 CORREZIONE DI EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI NELLE COMUNICAZIONI

La ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104 ha premesso che la Comunicazione rappresenta un adempimento che, seppure diverso e autonomo da quello dichiarativo, è comunque propedeutico allo stesso. Di conseguenza, in un'ottica di ravvedimento della mancata, parziale o errata effettuazione della Comunicazione, si applicano le regole ordinarie previste dall'art. 13 co. 1 lett. a-bis) e ss. del DLgs. 472/97.

La regolarizzazione della Comunicazione, in particolare, può avvenire:

- prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, attraverso la trasmissione di una comunicazione delle liquidazioni al fine di inviare, integrare o correggere i dati inizialmente omessi, incompleti o errati;
- direttamente con la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, con la trasmissione di una dichiarazione annuale integrativa.

Le istruzioni alla Comunicazione precisano che è possibile correggere errori od omissioni presentando una nuova Comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale.

Le istruzioni al Modello IVA 2018 per il 2017 prevedono che il quadro VH debba essere compilato solo qualora si intenda:

- inviare,
- integrare,
- correggere,

i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Le predette istruzioni precisano, inoltre, che:

- se è compilato il quadro VH vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di integrazione o correzione;
- se l'invio, l'integrazione o la correzione comporta la compilazione senza dati del quadro VH (per esempio, in quanto il risultato delle liquidazioni è pari a zero), occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati";
- se i dati omessi, incompleti o errati non rientrano tra quelli da indicare nel quadro VH, quest'ultimo non deve essere compilato.

Tenuto conto che i dati contenuti nei righi VP2 (totale operazioni attive al netto dell'IVA) e VP3 (totale operazioni passive al netto dell'IVA) della Comunicazione non sono presenti nel quadro VH del Modello IVA 2018 per il 2017, si ritiene che errori e omissioni riguardanti tali righi possano essere

¹⁷ Art. 54-bis co. 2-bis del DPR 633/72: "Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405".

sanati attraverso l'esposizione dei dati corretti nel quadro VE (operazioni attive) e VF (operazioni passive) della dichiarazione annuale IVA¹⁸. Anche se si potrebbe forse sostenere la natura meramente formale delle predette violazioni, in un'ottica prudenziale si ritiene opportuno procedere al versamento della sanzione amministrativa prevista per l'omessa, incompleta o infedele trasmissione della Comunicazione (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97), seppure in misura ridotta beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97).

8 SANZIONI

L'omessa, incompleta o infedele trasmissione della Comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro (art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97).

La suddetta sanzione è ridotta alla metà (da 250,00 a 1.000,00 euro) se il soggetto passivo IVA, entro i 15 giorni successivi alla scadenza, effettua:

- la trasmissione della Comunicazione non presentata in precedenza;
- oppure la trasmissione corretta dei dati, a fronte di una precedente Comunicazione errata.

Al fine di regolarizzare le eventuali violazioni è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97), il quale si applica:

- sulla sanzione ridotta, se la regolarizzazione della violazione avviene entro il 15° giorno successivo alla scadenza;
- sulla sanzione piena, se la regolarizzazione avviene a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.

Con riguardo alla Comunicazione, la ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 104:

- ha precisato che il termine finale per il ravvedimento di cui all'art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97 (riduzione delle sanzioni amministrative a 1/8 del minimo) va computato in relazione al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA e non al termine per la trasmissione della Comunicazione;
- ha chiarito implicitamente che, seppur non si tratti di violazioni riferibili in senso stretto a "tributi", sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 13 co. 1 lett. b-bis), b-ter) e b-quater) del DLgs. 472/97 (riduzione delle sanzioni amministrative, rispettivamente, a 1/7, 1/6 e 1/5 del minimo);
- fornisce due tabelle riepilogative delle scadenze "a regime" a disposizione del soggetto passivo per correggere la Comunicazione beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.

9 CREDITO D'IMPOSTA PER I COSTI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

In considerazione dei costi per l'adeguamento tecnologico connesso alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, l'art. 21-ter del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010)¹⁹ prevede l'attribuzione, per una sola volta, di un credito d'imposta di 100,00 euro a favore dei soggetti che:

- siano obbligati alla presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture o delle liquidazioni IVA, ai sensi degli artt. 21 e 21-bis del DL 78/2010;
- ovvero abbiano optato per la trasmissione telematica dei dati delle fatture ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Il credito d'imposta è attribuito a condizione che si tratti di soggetti:

- in attività nel 2017;
- e che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento viene sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari inferiore o pari a 50.000,00 euro.

¹⁸ Cfr. circ. Assonime 19.4.2018 n. 9.

¹⁹ Inserito dall'art. 4 co. 2 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225).

Ai soggetti che rispettano il citato limite di volume d'affari è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50,00 euro, se hanno esercitato anche l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015) entro il 31.12.2017.

I suddetti crediti d'imposta:

- non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione ai fini IRAP;
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a partire dall'1.1.2018;
- devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico, nonché nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo.

Le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal regolamento comunitario 18.12.2013 n. 1407/2013, relativo agli aiuti "de minimis".

La ris. Agenzia delle Entrate 5.1.2018 n. 2 ha istituito i seguenti codici tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d'imposta per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 21-ter del DL 78/2010:

- "6881", denominato "Credito d'imposta - Adeguamento tecnologico - 100 euro - articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78";
- "6882", denominato "Credito d'imposta - Adeguamento tecnologico - 50 euro - articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78".

10 APPENDICE

Si riporta, di seguito, il testo integrale delle risposte alle domande frequenti (FAQ) pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate in data 26.5.2017.

La prima colonna, intitolata "Argomento", è stata aggiunta per agevolare il lettore nell'individuazione del contenuto della singola domanda-risposta.

Argomento	Domanda	Risposta
Rigo VP8 - Credito IVA periodo precedente	Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?	Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello IVA TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.
Rigo VP2 - Operazioni soggette a "reverse charge"	L'imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell'imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?	Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'art. 17, commi 5 e 6, del DPR n. 633 del 1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei rigi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).
Autotrasportatori - Differimento	Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono	Sì. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all'ultimo periodo del

Argomento	Domanda	Risposta
della registrazione delle fatture attive	della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate?	comma 4 dell'art. 74 del DPR n. 633 del 1972 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. Ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017 (trimestre di registrazione).
Rigo VP2 - Operazioni attive con IVA a esigibilità differita	L'imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione o in quello di esigibilità dell'IVA?	L'imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta.
Contabilità separate - Anticipazione della liquidazione trimestrale	In presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l'altra trimestrali, come deve essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all'ipotesi di anticipazione della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre?	<p>In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l'eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva. A maggior chiarimento, si ipotizzano i seguenti casi.</p> <p>Caso n. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidazione di marzo a debito di 500; liquidazione del 1° trimestre a credito di 300. <p>Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidazione di giugno a debito; liquidazione del 2° trimestre a debito. <p>Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.</p> <p>Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.</p> <p>Caso n. 2</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidazione di marzo a debito di 300; liquidazione del 1° trimestre a credito di 500. <p>Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200.</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidazione di giugno a debito; liquidazione del 2° trimestre a debito. <p>Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.</p> <p>Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato 200 (che corrispon-</p>

Argomento	Domanda	Risposta
		de al credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata nella liquidazione di aprile.
Rigo VP9 - Credito dell'anno precedente <i>segue</i>	Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione?	Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.
Rigo VP9 - Credito dell'anno precedente	Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell'anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell'anno precedente?	Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.
Rigo VP9 - "Estromissione" dalla contabilità IVA del credito dell'anno precedente	Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l'intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?	<p>Per estromettere dalla contabilità IVA, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno "-". A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi.</p> <p>Caso n. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito dell'anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la "prima volta") nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo; • la liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000. <p>Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.</p> <p>Caso n. 2</p> <p>Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell'anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile</p>

Argomento	Domanda	Risposta
		<p>va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l'eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.</p>
<p>Versamenti con l'istituto del ravvedimento operoso</p>	<p>Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare regolarizzando poi l'omissione tramite ravvedimento operoso, come va compilata la Comunicazione?</p>	<p>Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi all'IVA dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.</p>
<p>Righi VP2 e VP4 - Operazioni soggette a "split payment"</p>	<p>In caso di fatture emesse in regime di <i>split payment</i>, è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l'imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l'imposta nell'IVA esigibile (rigo VP4)?</p>	<p>La modalità di compilazione descritta è corretta.</p>
<p>Assenza di dati da indicare nel quadro VP - Esonero dalla presentazione della Comunicazione</p>	<p>Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini IVA in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?</p>	<p>L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione.</p> <p>Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.</p>

Argomento	Domanda	Risposta
Rigo VP2 - Operazioni ex art. 74 co. 1 del DPR 633/72	Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633 del 1972?	Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da IVA ex art. 74, comma 1, del DPR 633 del 1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal citato art. 74 devono indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (ad esempio, l'editore deve indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell'IVA). Giova precisare, al riguardo, che gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.
Rigo VP5 - Rettifica dalla detrazione regime speciale dell'agricoltura	In quale rigo del quadro VP va indicato il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'art. 34 del DPR n. 633 del 1972 a quello ordinario?	Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (IVA detratta).
Rettifica ad una Comunicazione già trasmessa	Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?	Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.
Rigo VP14 - IVA a debito non superiore a 25,82 euro	Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l'IVA a debito non versata in quanto non superiore a 25,82 euro?	Si. L'IVA a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del DPR n. 100 del 1998 (liquidazioni mensili) e del comma 1, lett. a, dell'art. 7 del DPR n. 542 del 1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.
Rigo VP4 - Operazioni soggette a "split payment"	Le pubbliche amministrazioni, qualora titolari di partita IVA, devono riportare nel rigo VP4 anche l'IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello <i>split payment</i> ?	No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita IVA che ricevono fatture di acquisto in regime di <i>split payment</i> devono riportare nel rigo VP4 soltanto l'IVA dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica IVA e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (es. 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di <i>split payment</i> relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali, ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita IVA, non devono essere incluse nella Comunicazione e l'IVA "scissa" va versata con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015.